

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

ai Comuni assegnatari del fondo morosità incolpevole
- loro sedi -

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Decreto n. 255 del 23 giugno 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di riparto tra le regioni dell'annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Con decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed è disposto che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sia stabilita la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nonché stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Conseguentemente, con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2014, sono stati individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo nonché quelli per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione dei contributi. Criteri e modalità di accesso ai contributi successivamente rivisti con il decreto interministeriale del 30 marzo 2016 al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse.

In ragione della grave situazione economica e sociale determinata dall'epidemia da Covid-19, con decreto 255 del 23 giugno 2020 (pubblicato nella G.U. 6 agosto 2020, n. 196) all'art. 1, comma 2 è accolta la proposta avanzata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome per quanto attiene l'ampliamento della platea dei possibili destinatari dei contributi rispetto ai criteri di accesso ai contributi stabiliti con il decreto interministeriale 30 marzo 2016, prevedendo **anche ai soggetti che pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto** hanno subito perdite reddituali accertate superiori al 30% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente non riuscendo a sostenere il pagamento dei canoni di locazione, in assenza di liquidità economica, la possibilità di accesso al Fondo *de quo*.

Tale facoltà è riferita ai titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e residenti nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Altresì, è opportuno evidenziare che con specifica nota prot. 12375 del 18 novembre 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ragione del contesto sanitario emergenziale, condivide l'orientamento espresso dalle Regioni di estendere alle somme non utilizzate nei riparti 2014 - 2019 del Fondo inquilini morosi incolpevoli, l'applicazione dei requisiti aggiuntivi per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 1, comma 2 del richiamato decreto interministeriale 30 giugno 2020.

In tal senso, pertanto, codeste Amministrazioni, potranno utilizzare le risorse non ancora spese e che risultano ancora nelle proprie disponibilità di cassa sulla base delle rendicontazioni trasmesse a questa Direzione regionale, come riportate nella **Tabella allegata** alla presente, anche a beneficio dei richiedenti il contributo che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto interministeriale.

In alternativa, attesa la possibilità dell'utilizzo di tali risorse in forma coordinata con le risorse del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i Comuni in indirizzo potranno prevederne l'uso per tale ultima finalità.

Sarà cura delle Amministrazioni in indirizzo fornire con idonei strumenti di comunicazione ai cittadini residenti nell'ambito comunale, le indicazioni circa le modalità di accesso alla contribuzione e la scelta della tipologia di contributo (morosità incolpevole ovvero sostegno alla locazione) e **darne comunicazione a questa Direzione regionale**, trasmettendo gli atti comunali eventualmente prodotti.

Le ulteriori risorse previste in riparto alla Regione Lazio dal decreto n. 255/2020, saranno ripartite con criteri stabiliti da questa Regione ai Comuni in indirizzo, sulla base dell'utilizzo delle risorse finora assegnate realizzato da codeste Amministrazioni e fino a esaurimento dello stanziamento effettuato dal Ministero.

Per quanto sopra esposto, si chiede ai Comuni in indirizzo di **rendicontare le risorse del Fondo morosità incolpevole utilizzate al 31 dicembre 2020, utilizzando** l'allegata scheda di rendicontazione e di ricognizione dei dati dei destinatari del Fondo da trasmettere a questa Direzione regionale in formato excel e pdf con data e firma del responsabile, unitamente al provvedimento comunale di approvazione della stessa.

Distinti saluti.

L'ESTENSORE

(Daniela Di Giovanni)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93

IL FUNZIONARIO

(Geom. Giuseppe Bianchini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Pierpaolo Rocchi)

Giusta delega decreto dirigenziale n. G01524 del 18/02/2020